

**Modalità di liquidazione dei progetti di edilizia scolastica
aventi ad oggetto istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado
approvati con deliberazione di Giunta regionale n.382/2019**

Premessa

La deliberazione di Assemblea Legislativa n. 64/2016 "Indirizzi e criteri per la formulazione del programma 2016 di edilizia scolastica ai sensi della L.R. 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica)" stabilisce di dare priorità agli interventi aventi ad oggetto le istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado finalizzati:

- al soddisfacimento del fabbisogno documentato di aule conseguente all'aumento della popolazione scolastica calcolato nel quinquennio 2011-2015;
- all'adeguamento degli edifici alle nuove esigenze della scuola e ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi;
- alla razionalizzazione distributiva della rete scolastica sul territorio;

nella formulazione del programma 2016 di edilizia scolastica e ripartisce le quote del finanziamento regionale tra le varie Province e Città metropolitana di Bologna.

Tali criteri sono stati successivamente integrati con la deliberazione di Assemblea Legislativa n. 100/2016 "Integrazioni e modifiche alla deliberazione assembleare n. 64 del 2016 contenente indirizzi e criteri per la formulazione del programma 2016 di edilizia scolastica" che ha riaperto i termini per la presentazione delle candidature ed ha elevato da uno a tre gli interventi di edilizia scolastica candidabili da ciascuna Provincia/Città metropolitana di Bologna.

In applicazione di tali deliberazioni assembleari con deliberazione di Giunta regionale n. 382/2019 "Approvazione piano regionale di edilizia scolastica avente ad oggetto istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado e assegnazione delle relative risorse FSC" sono stati approvati gli interventi candidati dalle Province e Città metropolitana di Bologna, sono state assegnate le relative risorse FSC individuate quali fonti di finanziamento e si è rimandato a proprio successivo atto la definizione delle modalità di liquidazione.

1. Modalità di liquidazione dei contributi

Il contributo concesso è liquidato dal Dirigente Responsabile del Servizio "Attuazione e liquidazione dei programmi" con propri successivi atti, su espressa richiesta del soggetto beneficiario, secondo le seguenti modalità:

- una eventuale quota a titolo di acconto fino a un massimo del

20% del finanziamento, a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di una dichiarazione di inizio attività corredata dall'attestazione delle obbligazioni giuridiche assunte e/o delle spese già sostenute;

- i successivi pagamenti saranno disposti per stati di avanzamento, ogni qualvolta le spese rendicontate, incluse le spese di progettazione, siano equivalenti ad almeno Euro 300.000,00 - ad eccezione dell'ultimo SAL che può essere di importo inferiore - fino al raggiungimento del 90% dell'importo del contributo, previa attestazione mediante apposito certificato di pagamento rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, corredato delle relative fatture emesse e da apposita scheda contenente i dati in ordine allo stato di attuazione delle opere e alla contabilità dei lavori. Si potrà derogare al limite minimo di 300.000,00 euro solo nel caso in cui il contributo annualmente assegnato sia inferiore a tale limite, nel qual caso si liquiderà in un'unica soluzione annuale ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute;
- il saldo, nella misura minima del 10% del contributo regionale concesso, a seguito dell'avvenuta ultimazione delle opere sulla base della documentazione di cui al successivo paragrafo 4).

Il contributo regionale non potrà in nessun caso eccedere il costo complessivo del progetto e, qualora il progetto sia finanziato da una pluralità di fonti di finanziamento, il contributo regionale in fase di liquidazione non potrà né essere oggetto di riduzione proporzionale, purché le spese presentate siano ammissibili, né sovrapporsi, oltre il limite del 100% sul singolo documento di spesa, con altre fonti di finanziamento (principio del divieto di doppia contribuzione).

2. Spese ammissibili

Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili al progetto finanziato, sostenute dal beneficiario a partire dal 1 gennaio 2014 per:

- a. spese tecniche (progettazione, direzione lavori, indagini e studi, collaudi, perizie ecc.) fino ad un massimo del 15% dell'importo di spesa di cui alla successiva lettera b), purché le stesse siano strettamente legate all'operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
- b. spese relative ai lavori e alle opere impiantistiche;
- c. arredi e forniture nella misura non superiore al 10% dell'importo del costo del progetto;
- d. oneri per la sicurezza;
- e. Iva qualora rappresenti un costo.

3. Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3, della citata L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

4. Obblighi del beneficiario

Il soggetto beneficiario dovrà provvedere ad inoltrare alla Regione - Servizio "Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza" e Servizio "Attuazione e liquidazione dei programmi":

- il progetto esecutivo e il relativo atto di approvazione;
- comunicazione di eventuali variazioni al cronoprogramma;

Il soggetto beneficiario dovrà provvedere ad inoltrare alla Regione - Servizio "Attuazione e liquidazione dei programmi":

- la rendicontazione delle spese: le fatture, la documentazione di gara, i contratti, i certificati di pagamento a SAL vistati dal Responsabile Unico del Procedimento e dal legale rappresentante dell'ente che funge da stazione appaltante, i mandati di pagamento quietanzati;
- per il riconoscimento del saldo a conclusione dei lavori, la documentazione comprovante il completamento delle opere, certificati di regolare esecuzione/collaudato dei lavori eseguiti, il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e i relativi atti di approvazione.
- Schede rese disponibili dal Servizio "Attuazione e liquidazione dei programmi" riguardanti l'attuazione delle procedure di affidamento lavori

Il soggetto beneficiario del contributo si impegna altresì a:

- comunicare entro il 30 maggio di ciascun anno alla Regione Servizi "Programmazione delle politiche dell'Istruzione, formazione, lavoro, conoscenza" e "Attuazione e liquidazione dei programmi" le variazioni annuali di spesa riguardanti l'intervento con riferimento unicamente alle annualità successive a quella in corso;
- comunicare le variazioni alle opere in fase di realizzazione (variante in corso d'opera) anche utilizzando eventuali ribassi d'asta, alle condizioni che le variazioni devono essere di lieve entità e non possono modificare le finalità del progetto, devono

prevedere interventi ammissibili ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici e di contabilità;

- assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo;
- evidenziare, ove possibile e nei modi più opportuni, che l'intervento in oggetto è stato realizzato con risorse FSC assegnate alla Regione Emilia-Romagna.

Ogni comunicazione deve avvenire tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi:

progval@postacert.regione.emilia-romagna.it;

LiquidazioneProgrammi@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it.

5. Utilizzo di economie e ribassi d'asta

Ai sensi del punto 2.2 della Delibera CIPE n. 26/2018 *"Le Amministrazioni titolari possono, sotto la propria responsabilità, proporre la riprogrammazione delle economie accertate anche anteriormente all'ultimazione dell'opera di riferimento, a condizione che quest'ultima abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90 per cento. In tal caso, gli eventuali maggiori oneri che si verificano fino alla chiusura della contabilità dell'opera restano a carico dell'amministrazione che ha proposto la riprogrammazione"*.

Il soggetto beneficiario/attuatore che intende utilizzare, a norma di legge, le economie da ribasso d'asta di un intervento, per modifiche contrattuali e varianti, invia la richiesta di parere preliminare al Servizio regionale "Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza" che, d'accordo con l'Autorità di Gestione del Piano, rilascia il proprio parere, positivo o negativo, rispetto alla richiesta di variazione avanzata.

6. Revoche al contributo

Il Servizio "Attuazione e liquidazione dei programmi" procederà alla revoca totale o parziale nei seguenti casi:

- esito negativo delle verifiche effettuate dalla Regione sul rendiconto inviato, in particolare in merito alla correttezza delle procedure di appalto e alla conformità e tracciabilità della spesa sostenuta;
- qualora la realizzazione del progetto non risulti conforme, in toto o in parte, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quanto indicato nella domanda di contributo;
- per la mancata assunzione di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2021;

Il Servizio "Programmazione delle politiche dell'Istruzione, formazione, lavoro, conoscenza" procederà alla revoca qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo.